



Città di Chioggia

città d'arte

prot. 34232 del 17/07/2012

prat. n. 584/2012

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 268
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 17/07/2012, con numero 34232 di protocollo da:

DIANIN SILVANO - PROPRIETARIO -
C.F./P.I. DNNSVN50M26C638M
VIA G. VERONESE, 24 30015 CHIOGGIA VE

intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **completamento opere e ampliamento ai sensi delle n.t.a. del p.r.g. e ai sensi della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011**, da realizzarsi in VIA CAMPAGNOLA 55, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia, foglio 31, mappale 71;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da ARCH. ELIA ALBERTO (p.i./c.f. 03519580272);

VISTA l'istruttoria comunale in data 25/02/2013;

VISTA l'autocertificazione di conformità igienico sanitaria del progetto, attestata dal tecnico progettista in data 16/07/2012 ai sensi dell'articolo 20 del DPR 380/2001;

VISTA la comunicazione comunale prot. 8688 in data 26/02/2013, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della Legge 7/8/1990, n.241 e ss.mm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire;

VISTO il supplemento di istruttoria comunale in data 03/05/2013;

VISTO il parere della Commissione di Edilizia Ambientale Comunale espresso nella seduta n. 6 del 20/06/2013, con esito: Viste le integrazioni presentate dal professionista, considerato che le stesse rispondono positivamente a quanto richiesto in particolare l'integrazione alla relazione paesaggistica finalizzata ad ulteriori ricerche su tipologie storiche simili. Si esprime parere favorevole in quanto l'intervento di ampliamento si rende coerente con la tipologia rurale esistente e con il contesto circostante, a condizione che l'abbaino sia abbassato sul prospetto principale di almeno 30 cm. e anche la relativa falda che conseguentemente dovrà partire non dal colmo del tetto ma più in basso. Si rileva nel complesso come l'intervento voglia unire a tipologia semplice agricola (di tipo rurale quella preesistente) un ampliamento con tipologia giustapposta ovviamente atualizzando le destinazione d'uso ai fini residenziale, sottolineandone gli archi la relativa caratterizzazione. Si prende atto che i materiali risultano tipici e improntati a semplicità;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, prot. 12146 del con esito: favorevole a condizione di modificare l'abbaino e gli oculi sottostanti e di ricorrere per la loggia (lato sud) ad una soluzione architravata così come non appare giustificato e ammissibile la modifica dei fori del corpo più basso. Tutto ciò al fine di contenere consistenti modifiche dello stato dei luoghi, per effetto, sia dell'aumento della volumetria dell'edificio, sia della maggiore articolazione delle falde di copertura, sia della commistione che deriva dall'avvicinarsi di aperture variamente connotate. Dall'ampia documentazione prodotta, non emergono infatti caratteri analoghi rispetto a quanto evidenziato, ma soluzioni estremamente semplici nell'alzato e nella copertura, da considerarsi maggiormente in sintonia con il carattere rurale dei luoghi;

VISTA l'autorizzazione n.172/2013 del 17/10/2013 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 31/10/1994 n. 63 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 28/11/2013 prot. 52841;



Città di Chioggia

città d'arte

prot. 34232 del 17/07/2012

prat. n. 584/2012

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VISTA la relazione del dott. geologo Renzo Zoletto del 26/11/2013, attestante la compatibilità dell'intervento con le norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Brenta;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCI A

il presente permesso di costruire a:

DIANIN SILVANO - Proprietario -
C.F./P.I. DNNSVN50M26C638M
VIA G. VERONESE, 24 30015 CHIOGGIA VE

per l'esecuzione delle seguenti opere: **completamento opere e ampliamento ai sensi delle n.t.a. del p.r.g. e ai sensi della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso è oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€	2.342,07	Per oneri di urbanizzazione primaria
€	1.426,85	Per oneri di urbanizzazione secondaria
€	3.768,92	Totale oneri di urbanizzazione

COSTO DI COSTRUZIONE

€	352,29	Totale costo di costruzione
---	---------------	------------------------------------

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.



Città di Chioggia

città d'arte

prot. 34232 del 17/07/2012

prat. n. 584/2012

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

re del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale infrazione delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 1, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Il presente permesso di costruire è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, modificata dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento atmosferico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati;

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);

- P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

Il cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolarità del presente permesso di costruire, il Direttore dei lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di lavoro del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. Non dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare ogni pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

Il materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Non deve essere fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati e resi entro tre anni dal loro inizio.

L'infrazione dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo



Città di Chioggia

città d'arte

prot. 34232 del 17/07/2012

prat. n. 584/2012

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE

- 1) il rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 2 della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 (tecnologia che prevede l'uso di fonte di energia rinnovabile), dovrà essere asseverata dal direttore dei lavori in sede di comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità, come prescritto dal punto 1.5 della delibera di consiglio comunale n. 67 del 30/11/2011;
- 2) alla domanda di agibilità dovranno essere allegate le certificazioni e dichiarazioni prescritte dall'allegato A alla D.G.R.V. n° 97 del 31.1.2012, sulle misure di sicurezza in quota.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Allegati: tavole 1, 2, 3, 4; relazione tecnica.

Chioggia 20 DIC. 2013

Responsabile del procedimento:
Coordinatore dei responsabili di procedimento:

Marafin Graziano
Longo Aldo

IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
Talieh Noorarch, Mohammad

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di costruire e dei suoi allegati.

CHIOGGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE